



Studio Notarile
Dott. Stefano Ferretti
Via M. D'Azeglio n.57
40123 Bologna
Tel:051 6440475
Fax: 051 3391481

Statuto

Titolo I

Elementi Identificativi

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Datalogic S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno (BO).

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

Art. 3

Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a) del codice civile, la proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione

Art. 4

Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione, (anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi elettrici, elettronici e chimici e di comunicazione dati e voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (ivi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi.

La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e il loro finanziamento.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi.

La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E' comunque escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.Lgs. 58/1998, di cui al D. Lgs 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".

Titolo II

Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamiliardi trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52

Registrato a Bologna

II° Ufficio Entrate

in data _____

al n.ro _____

esatte Lire

ciascuna.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000,00 (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 (seicento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (due/08) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5° e 8°, codice civile, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (tre/24) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di 3 (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 (duecento), azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (uno:quattro) deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (zero/52) cadauna quadruplicate nel numero originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (tre/24) ad Euro 0,81 (zero/81).

Art. 6

Azioni

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.

Art. 7

Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di legge.

Art. 8

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge senza alcuna esclusione circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni convertibili e cum warrants.

Titolo III

Assemblea

Art. 9

Vincolatività

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale.

La assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, l'Assemblea potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Art. 10

Diritti di Voto e di Intervento

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2° codice civile, nel termine di 2 (due) giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

Ogni socio che ha diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 codice civile e, qualora le azioni della società siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 nonché delle relative disposizioni attuative.

Spetta comunque al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 11

Presidenza e Conduzione dei Lavori

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'assemblea stessa.

Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, risolvere le eventuali contestazioni, nonché dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 12

Maggioranza

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano Milano Finanza nel rispetto dei termini legali.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale o ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi a cura degli amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14

Informazione ai Soci

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Titolo IV

Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere

elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici).

Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Gli azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno 2 (due) giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da non più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione

e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate al punto i) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative."

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; per quanto riguarda il comitato esecutivo, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 17

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Art. 18

Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Nel caso di impedimento del Presidente e/o del Segretario ad essere presenti nel medesimo luogo, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario a condizione che al Presidente sia comunque consentito di controllare e sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà trascritto nell'apposito libro sociale.

Art. 19

Rappresentanza Legale della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice Presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 20

Compensi e Rimborsi Spese

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo

stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto di quanto previsto per la nomina del Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza - qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica Presidente del Collegio) e di un supplente.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Art. 22

Informativa al Collegio Sindacale

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'art. 2421 del codice civile, almeno ogni 90 (novanta) giorni.

La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e della attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali.

Art. 23

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il

quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.

È compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società.

Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle imprese incluse nel consolidamento.

Il Dirigente Preposto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e potrà da quest'ultimo essere revocato, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e sostituito ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, in relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Titolo V

Bilancio

Art. 24

Chiusura Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 25

Riparto Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 26

Prescrizione

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Titolo VI

Scioglimento

Art. 27

Liquidatori

In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone il numero, i poteri ed i compensi.

Titolo VII

Disposizioni Generali

Art. 28

Domiciliazione degli Azionisti – Foro Convenzionale

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.

Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della società.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.

F.to Romano Volta

F.to STEFANO FERRETTI Notaio